

## SULL'AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVI

[Nota a Cass. Pen., sez. I, sentenza 29 marzo 2012 \(dep. 1 agosto 2012\), n. 31454, Pres. Bardovagni, Rel. Mazzei](#)

di Pier Francesco Poli

SOMMARIO: 1. La valutazione della Corte di Cassazione. — 2. Le problematiche attuali nell'accertamento dell'aggravante dei futili motivi. — 3. L'individuazione del parametro di riferimento.

### 1. La valutazione della Corte di Cassazione.

La sentenza che si annota riguarda una nota vicenda, che ha avuto ampio risalto sulle pagine di cronaca nera dei principali quotidiani italiani, relativa alla morte un ragazzo di colore, originario del Burkina Faso, conosciuto con il soprannome di Abba. L'arresto della Corte offre alcuni spunti di riflessione in tema di riconoscimento dell'aggravante *ex art. 61 n. 1 e*, in particolare, della futilità del motivo che ha spinto l'agente a commettere il delitto.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito in punto di fatto, la vittima, dopo una nottata trascorsa in discoteca, entrò con due amici intorno alle 6.00 del mattino in un bar i cui proprietari, padre e figlio, in quel momento risultavano assenti dal bancone.

Dopo aver passato la notte a vendere panini, come accadeva per tre giorni alla settimana, i due erano infatti impegnati in diverse incombenze. Il padre stava sistemando il furgone impiegato per la vendita notturna, parcheggiato davanti al bar, mentre il figlio, nel retro del locale, stava preparando la macchina per il caffè ed accendendo il forno per il riscaldamento delle *brioche*.

Non vedendo nessuno, i tre ragazzi prelevarono due confezioni di biscotti e due barrette di cioccolato, uscendo quindi dal bar. I loro movimenti vennero però notati dal padre, il quale urlò impropriamente al loro indirizzo, ma nonostante questo costoro, dopo avergli risposto per le rime, accelerarono il passo cominciando a consumare i prodotti sottratti.

Il padre, quindi, consultatosi con il figlio per alcuni minuti, dopo aver preso con sé il bastone per chiudere la saracinesca del negozio, munito di un pericolosissimo gancio finale, salì insieme al giovane sul furgone. Una volta raggiunto il gruppo, i due assalirono i ragazzi colpendoli e rivolgendosi a loro con sprezzanti epiteti razziali. Nel corso della colluttazione che ne seguì, in cui gli aggrediti cercarono di difendersi, il

figlio, impugnato il bastone, lo conficcò nel capo dell'Abba, cagionandone così la morte.

Posta la responsabilità di entrambi gli imputati per omicidio doloso in concorso, con riguardo alla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, entrambi i giudici del merito ritenevano che le condotte dei due imputati, oltre ad essere aggravate dalla contestata recidiva, integrassero altresì la circostanza di cui all'art. 61 n. 1 c.p., *sub specie* di motivo futile. Ritenute tuttavia le due aggravanti equivalenti alle attenuanti generiche comunque riconosciute agli imputati, li condannavano, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di quindici anni e quattro mesi di reclusione.

In particolare, nelle motivazioni della Corte d'appello, si era osservato che dagli atti dibattimentali fosse emerso che gli imputati avevano agito in seguito al furto di alcuni cioccolatini e biscotti. Ne derivava quindi che il disappunto per il piccolo furto si appalesasse *"in assoluta ed indiscussa futilità rispetto alla violentissima reazione che portò alla morte del povero Guiebre, e di sicura sproporzione rispetto all'offesa arrecata"*.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ritiene tale motivazione sulla sussistenza della summenzionata aggravante insufficiente. In particolare, infatti, nella vicenda si erano verificate diverse circostanze che non erano state prese in alcuna considerazione dai magistrati al fine della valutazione della futilità del motivo.

Ed infatti i giudici di merito avevano osservato, dando a ciò rilievo tanto per il riconoscimento delle attenuanti generiche quanto per il giudizio di equipollenza tra le medesime e le due aggravanti contestate, *"che la volontà degli imputati di reagire con la violenza al beffardo contegno tenuto dai giovani ladri, i quali, pur colti sul fatto, non avevano mostrato alcun turbamento e se n'erano andati scartando i dolciumi con irridente disinvoltura, avrebbe potuto essere valutata in termini di attenuata gravità, laddove il fatto si fosse verificato nelle immediate adiacenze al negozio, a pochi istanti dalla constatazione dei C."* dato che *"un fatto ingiusto era stato consumato ai loro danni"*; tuttavia una tale annotazione collide, ad avviso della Corte, *"con la pur rappresentata circostanza che proprio la fuga dei giovani ladri, nonostante l'ammonizione loro rivolta dal C., cui risposero volgarmente e ostentando un comportamento strafottente, indusse i contrariati derubati, danneggiati e beffati, all'inseguimento punitivo"*.

Ancora, i giudici di legittimità danno conto della mancata analisi, nella valutazione della sussistenza dell'aggravante, delle condizioni concrete in cui si verificò il delitto, considerando che dalle risultanze istruttorie emergeva che gli imputati *"avevano passato la notte in bianco al lavoro con il loro furgone attrezzato per la vendita di panini e bevande e si accingevano, senza soluzione di continuità, a proseguire tale attività nel bar; mentre i giovani stranieri vagavano spensieratamente per la città alla ricerca di un posto che ancora consentisse loro di tirare sino a mattino inoltrato"*. Il giudice del merito quindi non aveva valutato, come pure aveva in sentenza dichiarato di dover fare, *"la percezione che il C. poteva aver avuto dell'insignificante furto, della risposta strafottente dei ragazzi e del loro resistere con le parole e con i fatti all'aggressione posta in essere ai loro danni"*.

Era stato in tal modo trascurato il criterio già indicato in più occasioni dalla Corte secondo cui *"il giudizio di futilità non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato a tutti gli elementi concreti della"*

*fattispecie, tenendo conto anche delle connotazioni culturali dei soggetti giudicati, nonché del contesto sociale in cui si verificò l'evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa*<sup>1</sup>.

Calando questi principi nel caso concreto, la Corte di Cassazione ritiene quindi che sia stata omessa la valutazione sulla *“componente psichica soggettiva che indusse i C., persone di non elevata cultura, reduci da una pesante notte di lavoro e pronti a continuare la loro attività nel bar, a reagire, seppur del tutto sproporzionatamente sul piano oggettivo, al piccolo furto commesso ai loro danni dai giovani stranieri al culmine di una notte di pellegrinanti evasioni che li rese particolarmente disinibiti e scanzonati al cospetto degli affaticati e suscettibili derubati”*.

## **2. Le problematiche attuali nell'accertamento dell'aggravante dei futili motivi.**

Con la sentenza in commento la Cassazione ha ulteriormente confermato il proprio orientamento giurisprudenziale che, nel corso dell'ultimo ventennio, ha parzialmente ridefinito il criterio da seguire per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. Esso è culminato negli ultimi anni in una sorta di *revirement* giurisprudenziale; sul punto, le sentenze di legittimità sono infatti ormai numerose.

Ai fini dell'esegesi dell'aggravante in questione, per motivo deve intendersi la causa psichica della condotta, cioè l'impulso, la molla che ha indotto il soggetto ad agire o ad omettere di agire<sup>2</sup>.

Futile è il motivo che appaia, in base ad un determinato parametro di valutazione, del tutto sproporzionato rispetto al reato cui ha dato origine<sup>3</sup>. La norma porta quindi con sé il problema della corretta individuazione del parametro sulla base del quale giudicare la futilità del motivo. Secondo una parte della giurisprudenza<sup>4</sup>, essa andrebbe valutata, al pari di quanto dovrebbe accadere per l'abiezione del motivo,

---

<sup>1</sup> La Cassazione riprende così per intero quanto statuito nella sentenza n. 26013 del 2007, Vallelunga.

<sup>2</sup> In questo senso in dottrina cfr. VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000, p. 7.

<sup>3</sup> Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, IV ed., Milano, 2012, p. 509.

<sup>4</sup> In particolare propendono per un accertamento del motivo ad agire che sia il più possibile ancorato agli elementi concreti del fatto Cass. 16 aprile 1999, Casile, CED 213378; Cass. 22 gennaio 1996, Pellegrino, CED 203548; Cass. 21 febbraio 1994, Etzi, CED 196416; Cass. 27 gennaio 1996, Coppolato, CED 203499; Cass. pen., sez. II, 18.2.2010, n. 6587. Con specifico riferimento alla futilità del motivo cfr. Cass. pen. sent. n. 26013 del 2007, Vallelunga. Più di recente si vedano Cass. pen., sent. 42486 del 2011, Cass. pen., sent. 6796 del 2011 nonché Cass. pen., sent. 28111 del 2012. In senso contrario si vedano però Cass. 29 marzo 2002 (ud. 19 dicembre 2001), CED 221525; Cass. 22 settembre 1997, in *Giust. Pen.* 1998, II, p. 335; Cass. 16 aprile 1999 in *Riv. Pen.* 1999, p. 1014 in cui si fa riferimento al *“sentire comune della comunità sociale”*, Cass. 21 settembre 2007 (ud. 4 luglio 2007), Z.H.H., CED 237686; Cass. 12 aprile 2000 (ud. 11 febbraio 2000), Dolce, CED 215806; Cass. 3 febbraio 1997 (ud. 22 novembre 1996), Patania, CED 206662; Cass. 29 ottobre 1993, in *Giust. Pen.* 1994, II, p. 259, in cui si fa riferimento alla *“coscienza collettiva”*, Cass. 8 febbraio 1985, Di Ponio, in *Giust. Pen.* 1985, II, p. 617, in cui si prende a riferimento il sentire della *“persona di media moralità”*; Cass. 11 luglio 1996, in *Cass. Pen.* 1997, p. 2046 e più di recente Cass. pen., sent. n. 20667 del 2008, che fa riferimento alla *“generalità delle persone”*. Da ultimo cfr. Cass. pen., sent. n. 39261 del 2010 in cui il riferimento è al *“comune modo di sentire”*.

non già raffrontando la condotta tenuta dall'agente con un comportamento medio, bensì ancorando l'indagine sulla sussistenza di esso agli elementi concreti della fattispecie.

Ciò in primo luogo in quanto la poliedricità della realtà sociale che ci circonda rende difficoltoso individuare una medianità comportamentale, con conseguente impossibilità di fornire in tal modo un parametro certo di comparazione.

In questo è risieduto ad avviso della Cassazione, nel caso di cui ci si occupa, l'errore dei giudici di merito. Leggendo la motivazione del Giudice di primo grado, confermata dalla Corte d'appello<sup>5</sup>, emerge infatti che la scelta di ritenere integrata l'aggravante in parola è stata fondata sul fatto che essa ricorrerebbe quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, del tutto insufficiente a causare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante l'evento, un pretesto o una scusa per l'agente di dare sfogo al suo agire criminale.

In tale argomentazione, pur conforme ad una cospicua giurisprudenza di legittimità<sup>6</sup>, sussisterebbe l'errore ad avviso della prima sezione della Corte in quanto si sarebbe identificato il parametro su cui impostare la valutazione sulla futilità dei motivi nella "generalità delle persone".

Il metro di paragone fondato esclusivamente sulla medianità comportamentale, infatti, oltre ad essere, come già accennato, di difficile individuazione, non permetterebbe di rilevare un istinto criminale più spiccato nonché la più elevata pericolosità dell'agente, non essendo, tale metro, in alcun modo fondato sulle caratteristiche soggettive dell'agente medesimo<sup>7</sup>. Inoltre, atteso che il riconoscimento dell'aggravante in questione dovrebbe implicare un giudizio di maggiore colpevolezza dell'imputato<sup>8</sup>, l'utilizzo di un parametro per la sua valutazione del tutto scollegato dal concreto soggetto agente impedirebbe di valutare correttamente il livello di colpevolezza del medesimo e, quindi, il giudizio di maggiore o minore rimproverabilità della sua azione<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Le due sentenze non sono edite. Quanto alla prima essa è la n. 1586 emessa il 16 luglio 2009 all'esito di giudizio abbreviato dal GUP dott. Nicola Clivio. La pronuncia d'appello è invece la sentenza n. 42 del 2010 emessa dalla seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello in data 2.11.2010.

<sup>6</sup> In particolare a Cass. pen., sent. n. 20667 del 2008.

<sup>7</sup> E' la considerazione fatta dalla Cassazione nella recentissima sentenza 28111 del 2012 in cui i giudici, in un caso di maltrattamenti in famiglia motivato da ragioni di gelosia, hanno ritenuto erronea la valutazione della futilità del motivo in quanto fondata su una motivazione generica non ancorata alle circostanze del caso concreto, che non consentiva di identificare la condotta compiuta come prova di un istinto criminale maggiormente spiccato, in quanto tale rimproverabile come maggiormente grave ai sensi dell'art. 61 n. 1.

<sup>8</sup> Cfr. sul punto BETTIOL – PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale*, p. 582; VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, cit., p. 263 ss.

<sup>9</sup> Ciò in quanto una corretta ricostruzione delle circostanze del caso concreto in cui ha agito l'agente consente di verificare quanto forte sia stata la sua determinazione nel porre in essere il reato e, quindi, se esso sia per quanto concerne la sua colpevolezza maggiormente rimproverabile all'agente ai sensi dell'art. 61 comma 1.

Al fine di risolvere alcune delle sopraelencate problematiche è stato osservato in dottrina come la nuova interpretazione della norma proposta da parte della giurisprudenza suggerisca oggi la comparazione del comportamento dell'agente concreto con quello di una sorta di agente modello che condivide con questi alcuni tratti essenziali, come l'ambiente di vita e la professione<sup>10</sup>. In tal senso, pertanto, la condotta tenuta dall'autore di un reato dovrebbe essere considerata futile nel caso in cui essa sia tale anche secondo il giudizio di un ipotetico agente modello nel caso concreto.

Va osservato che, peraltro, l'orientamento oscillante della giurisprudenza dell'ultimo ventennio in materia potrebbe consigliare un intervento risolutore sul tema da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>11</sup>. L'importanza di mettere un punto fermo alla questione oltre al rilievo generale che qualsiasi contrasto giurisprudenziale comporta di per sé una difforme interpretazione della legge con contestuale potenziale violazione dell'art. 3 Cost.<sup>12</sup> – sembra altresì risultare evidente se si considerano gli effetti che il riconoscimento di tale aggravante può avere nei delitti di omicidio, in cui essa può comportare la condanna all'ergastolo del reo<sup>13</sup>.

### 3. L'individuazione del parametro di riferimento.

Tornando al parametro di valutazione della futilità del motivo, sembra indispensabile una sua preliminare corretta e precisa individuazione. L'utilizzo, quale termine di paragone, di un vero e proprio "agente modello" parrebbe in effetti la via migliore per garantire un'applicazione della norma che sia aderente alle caratteristiche soggettive del reo, atteso che ad una tale categoria può farsi riferimento tutte le volte in cui il giudice sia chiamato ad effettuare una valutazione da un determinato punto di vista<sup>14</sup>. Difatti, se sicuramente la valutazione delle circostanze concrete in cui si è mosso l'agente, nonché delle connotazioni culturali dell'agente stesso, paiono assolutamente idonee a superare l'*empasse* causata dalla fragilità della "medianità comportamentale" utilizzata in precedenza, si deve tuttavia prestare attenzione a che, dall'altro lato, non

---

<sup>10</sup> Cfr. sul punto BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, p. 438. Utilizza il termine "modello" quanto al parametro di riferimento con cui confrontare la condotta dell'agente nel caso concreto pure VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza cit.*, p. 241.

<sup>11</sup> L'articolo 618 del codice di procedura penale prevede infatti che se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite. L'ondivaga giurisprudenza della Corte di Cassazione degli ultimi anni sul tema, come evidenziato dalla quantità di precedenti giurisprudenziali dai difformi esiti riportati alla nota 4, parrebbe suggerire tale decisivo intervento se si considera che presupposto indispensabile per l'esercizio di tale facoltà è, cosa che sembra sussistere nel tema in questione, una inconciliabilità tra le diverse posizioni di principio, la quale deve risultare, *ictu oculi*, dal confronto tra determinate massime, sul punto cfr. GIALUZ in GIARDA – SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, sub art. 618, p. 7476, Milano, 2010.

<sup>12</sup> Sul punto si confronti a titolo esemplificativo ancora GIALUZ, *op. cit.*, p. 7476.

<sup>13</sup> Cfr. art. 577, comma 1 n. 4 c.p.

<sup>14</sup> In questi termini BASILE, *Immigrazione cit.*, p. 413.

si identifichi il parametro su cui valutare la condotta e la motivazione dell'autore del reato con l'autore stesso, il che potrebbe rischiare di condannare la norma ad una sua disapplicazione. Se infatti si tenessero in considerazione, ai fini della ricostruzione del parametro di valutazione, tutte le caratteristiche, tutte le qualità, tutte le infinite, mutevoli condizioni personali del soggetto agente, si renderebbe di fatto inattuabile il giudizio sulla futilità del motivo<sup>15</sup>.

Nel caso in cui infatti il modello di riferimento su cui parametrare le condotte dell'agente sia coincidente con l'autore del fatto, integrerebbero l'aggravante in parola solamente condotte in cui il reo agisca in maniera totalmente contraria al proprio patrimonio di valori, il che, oltre ad essere assai raro, è pure contrario a quanto si è sostenuto in giurisprudenza.

La necessità di un'accorta individuazione del modello di riferimento su cui valutare l'agire nel caso concreto pare emergere in maniera evidente nel caso oggetto della sentenza della Cassazione qui in commento. Se infatti pare corretta la valutazione dei giudici di legittimità che, trovandosi di fronte ad una pronuncia fondata su orientamenti giurisprudenziali considerati non più attuali, hanno censurato la mancata considerazione di tutti i parametri rilevanti nel caso concreto, non sembra che in realtà l'esito di tale valutazione potrà condurre ad un risultato diverso da quello cui si era giunti nel merito.

Di ciò sembrano peraltro consapevoli gli stessi giudici di legittimità i quali, dopo aver criticato l'operato dei colleghi dei primi due gradi di giudizio, hanno cassato la sentenza con rinvio per una nuova pronuncia di merito circa la sussistenza dell'aggravante, cosa non avvenuta invece in altri casi in cui la valutazione delle circostanze concrete aveva portato la Cassazione ad escludere direttamente il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, rinviando al giudice del merito solo per la rideterminazione della pena<sup>16</sup>.

Ed infatti, la ricostruzione di un agente modello su cui parametrare la condotta tenuta dovrà nel caso di specie tenere anzitutto conto del mestiere effettuato dagli imputati, cioè quello di barista, nonché di particolari condizioni ambientali in cui l'autore del reato si trovava a vivere, punto sul quale la sentenza nulla ha rilevato. Si

---

<sup>15</sup> Considerazioni analoghe circa la condanna all'inattuazione di una norma, conseguente all'utilizzo di parametri troppo aderenti alle plurime connotazioni personali del soggetto agente, sono state fatte in dottrina, per quanto attiene alla ricostruzione dell'agente modello in tema di colpa, da MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, p. 193 e ss.; nello stesso senso anche BASILE, *Fisionomia e ruolo dell'agente modello*, pubblicato in *Scritti in onore di Mario Pisani*, vol. III, p. 209 e ss. Sollevano gli stessi problemi anche GALLO, voce *Colpa penale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, p. 639, nonché CANESTRARI, *L'illecito penale preterintenzionale*, Padova, 1989, p. 125. Posto che anche in casi quali quello di specie è necessario comunque ricostruire un punto di vista dal quale valutare l'agire in un caso concreto, le conclusioni non paiono poter essere differenti.

<sup>16</sup> E' ciò che è stato fatto di recente in Cass. pen, sez. I, sentenza n. 6796 del 2011 (pubblicata su [questa Rivista](#)). In quel caso, riguardante un omicidio commesso da un operaio albanese ai danni del proprio datore di lavoro che lo teneva in condizioni di semisfruttamento, la Cassazione ha ritenuto che gli elementi emersi dal dibattimento facessero ritenere insussistente l'aggravante in parola, Allo stesso identico esito è pervenuta Cass. pen., sentenza 28111 del 2012.

dovranno quindi prendere in considerazione le circostanze concrete in cui è avvenuto il fatto. In tal senso, quindi, andrà considerato che i due soggetti, dopo aver trascorso una notte insonne al lavoro, stavano preparando il proprio locale per la giornata successiva.

Ci si potrebbe quindi chiedere se, nella formazione del modello, possa rientrare la circostanza che i due soggetti avessero svariati precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio, ovvero che i medesimi avessero dimostrato di nutrire odio di tipo razziale nei confronti delle vittime, ma a ben vedere queste circostanze non pare possano rilevare. Senza pretesa di completezza, ci si limita a rilevare che, come è stato osservato in dottrina con riguardo al parametro dell'agente modello costruito in tema di colpa, l'ordinamento giuridico pretende che l'agente concreto esprima valutazioni e giudizi conformi o, per lo meno, compatibili con i valori da esso tutelati, e pertanto non sembra possano assumere rilievo *in bonam partem* i suddetti *deficit* in sede di costruzione del parametro 'normativo' dell'agente-modello<sup>17</sup>: ciò in quanto la funzione preventiva del diritto penale risulterebbe eccessivamente indebolita se il reo potesse trarre vantaggio da quelle caratteristiche della personalità che lo inducono a violare facilmente la legge penale<sup>18</sup>.

A chi scrive non pare vi siano ostacoli a che tali giudizi possano valere anche nella ricostruzione del parametro su cui valutare la futilità del motivo, considerato peraltro che in casi come quello in oggetto non può nemmeno parlarsi di reato culturalmente motivato<sup>19</sup>, secondo quella che è la definizione comune in dottrina del medesimo. Il rilievo sembra doveroso se si considera che, nella categoria del "reato culturalmente motivato", assume fondamentale importanza la necessità di garantire, sia pure con dei limiti, il valore della tolleranza all'interno di una società multiculturale<sup>20</sup> e che, quindi, il comportamento di un agente concreto sia maggiormente accettabile e meno rimproverabile ove il suo agire sia posto in essere in ossequio ad una cultura differente da quella di maggioranza<sup>21</sup>.

In tale tipologia di reati, centrale è infatti la circostanza che a commettere il fatto di reato sia un soggetto, appartenente ad un gruppo culturale di minoranza, il quale commetta un fatto considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza anche se tale comportamento, all'interno del gruppo culturale del

---

<sup>17</sup> Così BURGSTALLER, *Commento al § 6*, in *Wiener Kommentar zum StGB*, II ed., Wien, 2001, Rn. 87; FUCHS, *Österreichisches Strafrecht*, AT I, VI ed., Wien, 2004, p. 205 ss, citato da BASILE in *Fisionomia e ruolo dell'agente modello* cit.

<sup>18</sup> Si esprimono in questi termini FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, VI ed., 2010, pp. 562 e ss.

<sup>19</sup> Sulla nozione in questione la bibliografia è ormai nutrita. Cfr. ad es., oltre a BASILE, *op. cit.*, DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, Pisa, 2010; BERNARDI, *Il 'fattore culturale' nel sistema penale*, Torino, 2010; PARISI, *Cultura dell' "altro" e diritto penale*, Torino, 2010. Per l'accoglimento in giurisprudenza della necessità di considerare la cultura dell'agente nella valutazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. si veda ad es. Cass. pen., sent. n. 6587 del 2010, in [questa Rivista](#).

<sup>20</sup> Sul punto cfr. BASILE, *Immigrazione* cit., p. 70 e ss.

<sup>21</sup> Il che, invece, non è avvenuto nel caso di specie in cui, nonostante vada comunque effettuata una puntuale ricostruzione degli elementi concreti del fatto ai fini di valutare la futilità del motivo nei termini di cui si è detto, è certo che i due baristi facciano sicuramente parte della cultura di maggioranza.

soggetto agente, è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è incoraggiato o imposto<sup>22</sup>. La cultura penalmente rilevante, nel senso di imporre una valutazione ancora più prudente delle connotazioni soggettive dell'agente nell'ottica del rispetto della società multiculturale, è quindi solamente quella dei *"gruppi socio – politici caratterizzati da un rilevante numero di individui, dalla condivisione di una lingua comune e dal legame con un territorio geografico di ampie dimensioni"*<sup>23</sup>.

Fuori dai casi di reati culturalmente motivati, come quello oggetto della presente annotazione, rimane quindi la necessità che il giudice, nell'applicare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1, effettui un prudente apprezzamento con una completa e puntuale valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, onde valutare se il comportamento del reo debba considerarsi futile secondo il parametro di riferimento in precedenza delineato.

Ricostruito quindi questa sorta di agente modello, la domanda che si dovrà porre il giudice nel caso concreto dovrà quindi essere se dal punto di vista di tale agente sia o meno del tutto sproporzionato un inseguimento ed omicidio realizzato con l'uso di uno strumento micidiale come il gancio di ferro del bastone per chiudere la saracinesca, dopo alcuni minuti di riflessione, in seguito al furto di biscotti e cioccolatini, sia pure avvenuto all'alba da soggetti schernenti.

In questo senso, pare a chi scrive che la risposta dovrà essere positiva – nel senso di ritenere sussistente la sproporzione del motivo e, conseguentemente, la sua futilità – a meno di non travalicare i limiti in precedenza richiamati ed utilizzare quale parametro di riferimento non un agente modello che condivida solo professione e ambiente di vita con il soggetto concreto, ma l'agente stesso, con tutte le sue infinite e mutevoli condizioni personali, il che tuttavia significherebbe, qualora una tale metodo di valutazione dovesse consolidarsi, condannare l'aggravante ad una sostanziale inapplicabilità.

---

<sup>22</sup> Tale è la definizione di reato culturalmente motivato fatta propria da BASILE, *Immigrazione* cit. p. 42.

<sup>23</sup> Cfr. BASILE in *Immigrazione* cit., p. 40.